L'istituto dello scorrimento si applica anche alle graduatorie dei concorsi interni di tipo verticale -

Di particolare interesse la recente sentenza n.1061 del 5 marzo 2014 della sesta sezione del Consiglio di Stato che si espressa, accogliendo la tesi del ricorrente e riformando la pronuncia di primo grado della terza sezione del TAR Puglia-Bari che si era pronunciato "sulla ridefinizione della pianta organica della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari e sulle modalità di copertura di posti disponibili". A ben vedere il Consiglio di Stato, non ha condiviso la motivazione della sentenza del TAR Puglia, che aveva escluso la proroga di validità delle graduatorie concorsuali interne, non ritenute riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 100 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ed all'art. 1, comma 536 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In particolare il TAR Puglia-Bari secondo il Collegio, aveva ricondotto erroneamente tale esclusione "al riferimento inequivocabile delle norme sopra citate all'assunzione di personale, da effettuare tramite concorso pubblico in base all'art. 97 della Costituzione ed all'art. 35, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165", con la conseguenza che, le procedure di progressione interna, di agevole gestione e rapido svolgimento, non sarebbero soggette alla medesima ratio delle norme di proroga, intese ad evitare la reiterazione di procedure lunghe e costose, quali sono di norma quelle dei pubblici concorsi. Il Consiglio di Stato nel discostarsi da tale motivazione, sottolinea altresì come "per consolidata giurisprudenza spettino all'autorità giudiziaria ordinaria le questioni relative al semplice passaggio di livello senza variazione di area o di categoria e non anche le prove selettive, dirette a permettere l'accesso del personale già assunto ad una fascia o area funzionale superiore', con `progressione verticale che consista nel passaggio ad una posizione funzionale qualitativamente diversa, tale da comportare una novazione oggettiva del rapporto di lavoro(cfr. Cass. civ., sez. un., 5 maggio 2011, n. 9844; Cons. St., sez. V, 8 giugno 2011, n. 3484 e 3 ottobre 2012, n. 5562); inoltre secondo il Collegio pur se"nella situazione riguardava, in esame graduatoria in effetti, una progressione cosiddetto "verticale"(passaggio dalla categoria C alla superiore categoria D), rientrando nella cognizione del giudice amministrativo, ed assimilata alle procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art.63, co. 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 detta assimilazione "non può non ricondurre le graduatorie di cui trattasi anche nell'ambito applicativo delle proroghe, disposte dalle normative in precedenza citate (art. 1, comma 100 L. n. 311/2004 e art. 1, comma 536 L. n. 296/2006), essendo queste ultime testualmente riferite (con formulazione pressoché identica a quella, di cui al citato art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001) alle `assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche'in anni determinati. I giudici ritengono altresì che "l'art. 97 della Costituzione, nel prevedere come regola per l'accesso al pubblico impiego il concorso pubblico, fa comunque salvi "i casi stabiliti dalla legge", non escludendo forme concorsuali atipiche che - pur presentando differenze formali e sostanziali rispetto ai concorsi pubblici, per il reclutamento dall'esterno di nuovo personale - non consentono "di introdurre discriminazioni non previste per i soggetti, dichiarati idonei in un concorso interno, che implichi novazione del rapporto di lavorocon passaggio ad una categoria superiore, di fatto costituendo `assunzione', equipollente a quella disciplinata dall'art. 35 del d.lgs. n. 165/2001". Il Collegio dunque nel richiamare altresì un orientamento della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass., sez. lavoro, 21 dicembre 2007, n. 27126; Cass., sez. un., 13 giugno 2011, n. 12895 e Cons. St., sez. VI, 6 marzo 2009, n. 1347) ,conclude ritenendo che "si applichi anche alle graduatorie dei concorsi interni di tipo "verticale"l'istituto dello scorrimento, correlato all'interesse pubblico di procedere ad assunzioni per vacanze sopravvenute di posti in organico, consentendo a candidati idonei di divenire vincitori e precludendo l'indizione di nuovi concorsi (salvo diverse disposizioni normative), non potendosi ancorare una disparità di trattamento, estranea al dettato dei testi normativi richiamati nella citata sentenza, alla mera complessità procedurale ed ai maggiori tempi tecnici richiesti per l'espletamento dei concorsi pubblici ordinari, rispetto ai concorsi interni.

> SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N. 1061 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

> > 2

II Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1359 del 2013, proposto da: Fr. Mi., An. Fi., rappresentati e difesi dall'avv. Nicola Roberto Toscano, con domicilio eletto presso l'avv. Antoniofranco Todaro in Roma, via Pinerolo N. 22; contro Fa. Io.; nei confronti di Camera di Commercio, Industria, Artigianato e